

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL TESORO NASCOSTO APS

Il giorno 19 luglio 2021 alle ore 18.00 in prima convocazione e alle ore 19.00 in seconda convocazione, nei locali di via Udine 30/c, 34100 Trieste, e contemporaneamente in modalità telematica, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Il Tesoro Nascosto Aps si è riunita per discutere il seguente punto all'o.d.g.:

1. Lettura e approvazione del nuovo statuto dell'Associazione

Sono presenti all'Assemblea i soci sig.: Ettore Panizon, Giugovaz Fabiana con la delega di Loschiavo Maria Lucia, Lando Gianluca, Pitacco Domenico con la delega di Alessandra Valente, Nadia Pecchiar, Andrea Mancino, Chiara Castellano, Emanuela Castellano, Messan Aloumon, Rosalba Scalera, Mario Radolovic, Anna Todesco con la delega di Patrizia Ciuffi, Marco Cuscito, Udovisi Annamaria con la delega Danijela di Roza, Cristina Sauli, Misgina Selamawit.

Presiede la riunione il presidente, sig. Ettore Panizon. Funge da segretario la sig.ra Fabiana Giugovaz.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la riunione alle ore 19.00.

Punto 1

Dopo lettura del nuovo statuto con riferimento alle modificazioni, l'Assemblea vota l'approvazione. Lo statuto è approvato all'unanimità. Nessun astenuto.

La riunione si conclude alle 19:20

Il Presidente

Ettore Panizon

Il Segretario

Fabiana Giugovaz

Associazione Cristiana
IL TESORO NASCOSTO
Via Udine 30, Trieste
c.f. 90143340322

4842

Registrato a Trieste il 17.08.2021 al n° 4033
Serie 3 - Liquidati € 200,00
(Euro DUECENTO 1,00)
Versati il 13.08.2021

IL DIRETTORE

L'ADDETTO
Lucia Felician

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL TESORO NASCOSTO APS"

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Articolo 1. E' costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile, del Dlgs 117/2017 e della legislazione vigente, l'associazione di promozione sociale denominata "IL TESORO NASCOSTO APS", che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.

Articolo 2. L'associazione ha sede attualmente nel Comune di Trieste e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni nella stessa città o in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita previa delibera dell'assemblea dei soci. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo volontario. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività nei limiti fissati dal regolamento dell'associazione e dalle norme legislative vigenti. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, tuttavia i lavoratori non potranno essere superiori al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4. "IL TESORO NASCOSTO APS" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, pertanto non è consentito distribuire, neanche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza tra tutti gli associati. L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche.

SCOPO- FINALITÀ- ATTIVITÀ

Articolo 5. L'associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art.5 del d.lgs.117/2017 ;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile

2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui alla lettera q) dell'art.5 del Dlgs 117/2017;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l) dell'art.5 del Dlgs 117/2017;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d) dell'art.5 del Dlgs 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lettera k) del Dlgs 117/2017;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n.106, di cui alla lettera p) del Dlgs 117/2017.

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui alla lettera u) del Dlgs 117/2017.

In particolare si propone di :

a) diffondere il Vangelo e la letteratura cristiana dall'antichità ai nostri giorni;

b) promuovere lo studio delle Sacre Scritture, mettendo a disposizione spazi, strumenti e conoscenze;

c) promuovere l'approfondimento storico-geografico, archeologico, artistico, linguistico, filologico dell'Antico e Nuovo Testamento nel loro contesto sociale, organizzando corsi, conferenze, tavole rotonde e seminari;

d) promuovere e sostenere, sul territorio, iniziative finalizzate alla testimonianza e alla diffusione del Vangelo, alla promozione sociale e alla crescita spirituale e di ogni persona; e) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini anche in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, promuovendo e sostenendo i valori della dignità dell'uomo, dell'integrazione della sua dimensione umana e spirituale, della solidarietà e fratellanza, dell'equità e giustizia sociale, del rispetto e della cura dell'ambiente naturale e civico;

f) assistere moralmente, fisicamente e spiritualmente con i mezzi possibili dell'Associazione, le persone bisognose, anche promuovendo la conoscenza reciproca tra gli associati;

g) realizzare accoglienza temporanea presso adeguate strutture a disposizione dell'Associazione esternamente alla sede operativa, di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma;

h) svolgere corsi di supporto all'inserimento sociale e lavorativo, nonché percorsi educativi e formativi per carcerati, case di riposo, istituti per ciechi, disabili, infanzia abbandonata o altre persone in situazioni di disagio;

i) organizzare aiuti umanitari verso i bisognosi, attraverso raccolte di fondi e altre attività di beneficenza, anche instaurando rapporti di collaborazione con le istituzioni, ivi compresi stati nazionali, enti sovranazionali e organizzazioni varie;

j) organizzare incontri, manifestazioni, feste, concerti, ecc. con l'utilizzo di luoghi privati, pubblici e di culto, tendenti a sensibilizzare chiese, enti, istituzioni, comunità e singole persone all'evangelizzazione del territorio e a raccogliere fondi per finanziare le attività dell'associazione;

k) di acquistare libri per conto dei propri associati al fine di favorire la lettura e la cultura, nonché la diffusione del Vangelo e della letteratura cristiana.

L'associazione può svolgere attività diverse di cui all'art.6 del d.lgs 3 luglio 2017 n.117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo:

L'associazione si avvale di ogni collaborazione degli Enti locali, anche attraverso la stipula di

apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. E' fatto divieto di ogni tipo di fanatismo o polemica di tipo dottrinale denominazionale.

SOCI

Articolo 6. Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutte le persone che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle Aps.

L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali. Non è ammessa la temporaneità della vita associativa. Gli associati godono del diritto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Articolo 7. I soci hanno il diritto :

- di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi ;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione stessa;
- di votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione secondo le modalità stabilite nel presente statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, dell'eventuale regolamento interno;
- a sostenere gli scopi e le finalità associative nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 Ammissione del socio

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo secondo le modalità da esso stabilite.

La domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che delibera circa l'ammissione o il

rigetto della stessa, con formula motivata. La decisione sull'ammissione o sul rigetto della domanda è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo e una volta accettata ha effetti ex tunc. L'esito negativo della domanda è comunicato per iscritto all'associando con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. In caso di esito negativo l'associando può chiedere che l'Assemblea di pronunci. La decisione dell'Assemblea è inappellabile. Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti organi non abbiano assunto provvedimenti di sospensione o esclusione.

Articolo 9. Esclusione del socio. La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato versamento della quota sociale. La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 6 mesi dal mancato pagamento della quota sociale annuale;
- recesso: Il socio può recedere mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo di versare la quota sociale per l'anno in corso;
- espulsione: l'Assemblea dei soci delibera l'espulsione del socio, previa contestazione degli addebiti da parte del Consiglio Direttivo in un colloquio privato con l'interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- scioglimento dell'associazione. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

VOLONTARIATO

Articolo 10. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 5 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci .

L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

Il volontario che presta la sua opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art.17 del d.lgs 117/2017. A tale scopo l'Associazione, attraverso un regolamento approvato dall'assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni di rimborso spese. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative presso l'Associazione ove opera quale volontario. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionale è iscritto presso il registro dei volontari istituito a tale scopo presso l'Associazione. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art.18 del d.lgs 117 /2017.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 11. Il patrimonio sociale per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta sarà costituito:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da contributi degli associati e dei terzi derivanti da attività associative anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- c) da ogni altro contributi, compresi donazioni, lasciti o eredità
- d) contributi dello Stato, degli Enti locali o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- g) beni mobili e immobili;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Le risorse indicate finanziano lo svolgimento delle attività di interesse generale ai sensi del precedente articolo 5.

Nel corso della vita associativa i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed il raggiungimento dei fini sociali. Le quote associative devono essere versate in un'unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno. Le quote ordinarie sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci. Il socio dimissionario e che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno in corso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 del d.lgs 117/2017;
 - e) il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art.31 del d.lgs 117/2017.
- Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria; ed è il massimo organo deliberante. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio
- c) delibera sulle modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'associazione ;
- d) delibera sull'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi , ai sensi dell'art.28 del d.lgs 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera , con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli organi associativi hanno un mandato di carica di 3 anni, e sono rieleggibili.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Essa deve inoltre essere convocata ogni

qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona da esso delegata, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica o per via telefonica, almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Le assemblee ordinarie ferme rimanendo le maggioranze previste successivamente, potranno essere valide anche se i soci e consiglieri partecipano da luoghi diversi, contigui o distanti, purché gli stessi luoghi siano idoneamente collegati, mediante apparecchi audio-video e gli intervenuti potranno affluire dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. In caso di assemblea per video conferenza dovrà comunque essere assicurato che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti gli associati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente che presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari e ogni socio ha diritto alla consultazione. Le decisioni prese dall'assemblea impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, scegliendo tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, di redigere il bilancio di esercizio, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea, di stabilire le quote sociali annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente dell'Associazione e nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il responsabile dell'amministrazione e il segretario.

Il vicepresidente sostituisce il presidente nel convocare e nel presiedere l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e subentrando al legale rappresentante solo in caso di decesso, malattia o grave impedimento del presidente.

Il responsabile dell'amministrazione :

a) cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di Controllo quando istituito;

b) predispone ed illustra al Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio annuale; Tra le attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'assemblea in base alle disposizioni del presente statuto;

b) redigere e presentare all'assemblea il Bilancio di esercizio per ogni anno sociale e il rapporto delle attività dell'associazione;

c) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;

d) individuare, istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e gli eventuali compensi. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo redigere un regolamento per gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione che dovrà essere approvato dall'assemblea a maggioranza ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso il mandato dei nuovi consiglieri decade congiuntamente alla scadenza del mandato dei consiglieri eletti in assemblea. Se vengono a mancare consiglieri in numero maggiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al presidente in forma scritta specificandone i motivi.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione alle riunioni può essere fatta a mezzi di posta elettronica o telefonicamente. L'avviso di convocazione, inviato a ogni componente individualmente, dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza e teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sono messi a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione.

Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo a condizione che:

a) siano specificate le motivazioni e la proposta di linee di programma che si intendono realizzare;

b) sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro di cui all'art.45 del d.lgs n.117 del

3.7.2017 e s.m.i o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

IL PRESIDENTE

Articolo 15. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione .

Eventuali limiti al potere di rappresentanza , deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'art.45 del d.Lgs 117/2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario in opponibili ai terzi, e meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Il Presidente ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo in tutti i casi stabiliti dal presente statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nelle competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente:

a) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti del Consiglio Direttivo;

b) sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti ;

c) Ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai regolamenti. Per i casi di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal vicepresidente. Il

Presidente e il responsabile amministrativo, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti.

BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

Articolo 16. L'anno sociale e finanziario ha il inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre . Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio di esercizio dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art.14 , comma 1 , del d.lgs 117/2017 e s.m.i., il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del d.lgs 2117/2017 e s.m.i.

Secondo quanto stabilito dall'art.15 del d.lgs 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali :

a) Il libro soci ;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea ;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all'art.30 del d.lgs 117/2017, se istituito;

e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione legale dei conti di cui all'art.31 del d.lgs n.117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti. I libri sociali sopra elencati tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purchè in ogni tempo siano da essi estraibili:

a) Per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy:

b) Per i libri dal b) al e) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo che darà risposta entro 30 giorni.

ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

Articolo 17. Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art.30, comma 2, del d.lgs 117/2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6.7.8 dello stesso articolo 30. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art.30, comma 5, d.lgs 117/2017. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs 117/2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

SCIoglimento

Articolo 18. L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale o associazione senza scopo di lucro con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del d.lgs 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Articolo 19. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale, alle disposizioni di cui al libro I del Codice Civile in materia di enti associativi.